



Berna, 26 novembre 2025

Destinatari:

i Governi cantionali

Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio: indizione della procedura di consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 26 novembre 2025 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di svolgere una procedura di consultazione su una disposizione d'esecuzione della revisione della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30) presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate.

Con la presente vorremmo invitarvi a partecipare alla procedura di consultazione. Considerate le interferenze con vacanze e giorni festivi, vi preghiamo di farci pervenire il vostro parere entro il

9 marzo 2026.

Il 20 giugno 2025 il Parlamento ha approvato una modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (nLPC; FF 2025 2039). In seguito a questa modifica occorre adeguare, in un solo punto, l'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI; RS 831.301).

Secondo la decisione del Parlamento, le persone che vivono in parte in una struttura (istituto o ospedale) e in parte a casa avranno diritto a un rimborso proporzionale delle prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio (art. 14a cpv. 5 nLPC). Per garantire un'esecuzione semplice ed efficiente saranno previsti tre periodi minimi che una persona dovrà trascorrere al di fuori dell'istituto o dell'ospedale per avere diritto a una quota dell'importo forfettario di 11 160 franchi (art. 14a cpv. 4 nLPC), il quale include tutte le prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio. Un beneficiario avrà diritto a un sesto dell'importo forfettario per un periodo di almeno 60 giorni trascorso al di fuori dell'istituto o dell'ospedale, a un quarto per un periodo di almeno 90 giorni e a un terzo per un periodo di almeno 120 giorni.

Per i lavori necessari all'attuazione della revisione della LPC, e in particolare per l'adeguamento delle proprie leggi, i Cantoni avranno bisogno di almeno due anni. Questo riguarda le disposizioni relative alle prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio e la restituzione dei premi dell'assicurazione malattie, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2028. L'entrata in vigore delle disposizioni che non necessitano



di alcuna modifica delle leggi cantonali, in particolare quelle concernenti i supplementi per un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella e per la camera per l'assistenza notturna, è invece prevista per il 1° gennaio 2027.

L'avamprogetto e il rapporto esplicativo per la consultazione sono disponibili alla pagina [Procedura di consultazione in corso \(admin.ch\)](https://www.admin.ch/procedure).

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch.

Vi preghiamo di indicare nel vostro parere le persone di contatto a cui rivolgere eventuali domande e le loro coordinate.

Per qualsiasi domanda potete rivolgervi a

Katharina Schubarth, UFAS, giurista del Settore Prestazioni AVS/IPG/PC, tel. +41 58 462 84 11, katharina.schubarth@bsv.admin.ch.

Ringraziandovi della preziosa collaborazione, cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti

Elisabeth Baume-Schneider
Consigliera federale